

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostra nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 - Integrazione e chiarimenti

Gentili Direttori,

si fa seguito alla nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 concernente quanto in oggetto, il cui contenuto si conferma in questa sede, al fine di chiarire una problematica sollevata da alcune Aziende relativamente al reclutamento degli specializzandi.

Nella suddetta nota sono state riportate le modalità assunzionali da seguire nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 14/2020: quale prima modalità è stata individuato lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso già disponibili.

In parallelo a tale scorrimento governato a livello centrale, altra modalità individuata è stata l'indizione di un avviso per la manifestazione d'interesse al conferimento di un incarico a tempo determinato o di un incarico libero professionale.

Per quanto attiene l'assunzione di medici specializzandi, nella nota si è fatto rinvio a quanto disposto dell'art. 1, c. 1 lett.b) del D.L. n. 14/2020 che prevede la possibilità di procedere con le assunzioni di cui all'art.1 comma 548-bis della legge n. 145/2018 *“nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione”*.

Nella nota suddetta è stato, altresì, previsto che *“Nell'ambito dell'assunzione tramite avviso pubblico per la manifestazione d'interesse è stato specificato che tali avvisi devono prevedere, in attuazione degli artt. 1 e 2 del DL n. 14/2020, che il rapporto giuridico può avere la forma o del conferimento di incarico libero professionale o della costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.*

Il contratto a termine avrà durata non superiore a 12 mesi e non sarà rinnovabile, così come previsto dall'art. 2, c. 2 del D.L. n.14/2020.

L'incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ha durata non superiore a mesi sei, prorogabili sino al 31/12/2020”.

...

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

“Nell’ambito di tali avvisi le Aziende devono prevedere la partecipazione e il conferimento di incarico a tempo determinato anche agli specializzandi del III-IV-V anno con le seguenti modalità:

- 1. Lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa;*
- 2. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:*
 - stipendio tabellare;*
 - indennità di specificità medica;*
 - indennità di esclusività;*
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;*
 - retribuzione di risultato, ove spettante;*
 - retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.*
- 3. Lo specializzando, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale;*

L’assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro di natura subordinata di durata non superiore a 12 mesi.

Gli incarichi libero-professionali possono essere conferiti anche a soggetti titolari di contratto di formazione medico specialistica, iscritti all’ultimo e penultimo anno; i medici interessati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta”.

Per quanto attiene al trattamento economico relativo agli incarichi di lavoro autonomo di cui all’art. 1 comma 1 alla lettera a) D.L 14/2020, nella nota è stato previsto, con una mera e complessiva indicazione, senza ulteriore distinzione puntuale tra le diverse figure afferenti nello specifico alla Dirigenza:

**“Per la Dirigenza del Ruolo Sanitario
Euro 40,00/h omnicomprendivi...”**

A tale riguardo, relativamente agli incarichi di lavoro autonomo suddetti, qualora fossero affidati a specializzandi che durante il periodo di svolgimento dell’incarico continuano a percepire la borsa di studio erogata dalla Scuola di Specializzazione Universitaria, la scrivente Direzione ritiene congrua che la tariffa oraria venga riproporzionata pari ad Euro 24,51/h. lordi, comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’Ente, ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai Dirigenti del ruolo sanitario assunti con contratto di lavoro subordinato ed esclusivo, con meno di 5 anni di esperienza.

L’impegno orario degli incarichi affidati al personale specializzando è fissato nella misura massima di 30 ore settimanali.


Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Stante quanto precede, si invitano con estrema urgenza codeste Aziende ad attenersi a quanto sopra, evidenziando detto trattamento economico anche nei relativi avvisi.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Barbara Solinas



Il Direttore
Renato Botti

